



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati:

A: Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore VIA

Riferimenti interni:

Risposta al foglio AOOGR / AD Prot. 0090278  
del 07/02/2025

**OGGETTO:** Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di *assoggettabilità relativo al progetto di ampliamento di un impianto esistente per il trattamento superficiale di metalli ubicato in Via Reginaldo Giuliani n.360, nel Comune di Firenze.*

**Proponente: Leo France S.p.a. Richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento. Contributo**

In riferimento alla Vs. nota n. prot. AOOGR / AD 0090278 del 07/02/2025 con la quale è stata richiesta a questo Settore l'espressione del parere/contributo sulla documentazione di chiarimento presentata dalla ditta nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto;

Richiamato il precedente contributo istruttorio del Settore scrivente n. prot. AOOGR/PD 0578917 del 06/11/2024;

Vista la nota n. prot. AOOGR / AD 0613484 del 25/11/2024 con la quale codesto Settore ha richiesto al proponente documentazione integrativa e di chiarimento sulla base dei contributi istruttori complessivamente acquisiti e rilevato che le osservazioni formulate nel citato contributo del 06/11/2024 sono riconducibili alle richieste di approfondimento riportate ai punti 1.a), 2, 3 e 6 della predetta nota del 25/11/2024;

si comunica quanto segue in relazione agli aspetti di competenza e ai fini dell'inquadramento dell'assetto da autorizzare, confermando che per le questioni inerenti agli impatti ambientali determinati dall'attività si rimanda alle valutazioni degli Enti competenti ed in particolare di ARPAT.

Per quanto attiene agli aspetti autorizzativi, si prende in primo luogo atto degli aggiornamenti della ditta la quale segnala nell'elaborato "Relazione integrativa" che, rispetto all'assetto da ultimo autorizzato con **Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 6857 del 03/04/2024** – Provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 16191 del 11/08/2022, **in data 30/09/2024 è stata presentata** al Settore AUA per il tramite del SUAP del Comune di Firenze istanza di modifica sostanziale AUA per il solo titolo abilitativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non essendo interessate dalle variazioni proposte le componenti "rumore" e "scarichi in PF". Detta istanza risulta ancora in fase istruttoria.

In proposito la ditta dichiara che:

*"La presente modifica dell'autorizzazione va a variare il titolo abilitativo attuale, rappresentativo dell'assetto che si realizza con il completo trasferimento delle lavorazioni da via Bechi, ma con un'attività del reparto galvanico svolta con un volume di vasche di trattamento inferiore ai 30 m<sup>3</sup>. Oggetto di richiesta modifica AUA sono le nuove lavorazioni che ruotano intorno all'officina di produzione del campionario e di alcune modifiche avvenute in fase di realizzazione di quanto previsto nelle precedenti relazioni AUA".*

Viene quindi riportato nel paragrafo 2.1.3 della relazione integrativa un quadro sinottico in forma tabellare recante "[...] le modifiche di processo e di impatto a confronto fra la **situazione in essere autorizzata, la fase intermedia in corso con richiesta di modifica AUA e quanto previsto per giungere ad essere autorizzato AIA.** Non sono state evidenziate le modifiche riguardanti l'inserimento di macchine utensili nelle officine nei settori C4 e I2 in quanto non ritenuti non legate a nessun tipo di impatto".

Si rileva che:



1. **rispetto alla situazione autorizzata con DD n. 6857 del 03/04/2024** la modifica sostanziale di competenza del Settore AUA interessa la componente emissioni in atmosfera come segue:

*“Modifiche essenzialmente legate ai parametri fisici dei camini e/o della loro ubicazione rispetto a quanto autorizzato.*

- *Inserimento di nuove emissioni essenzialmente legate al completamento dell'assetto produttivo dell'edificio “C” a seguito del trasferimento delle lavorazioni da Via Bechi*
- *A seguito di quanto riportato ai punti precedenti viene presentata una nuova valutazione dell'impatto sull'esterno tenendo conto delle ricadute delle specie chimiche attese alle emissioni”.*

2. **rispetto alla configurazione oggetto dell'istanza di modifica sostanziale di competenza del Settore AUA**, il progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità prevede:

- per la componente emissioni in atmosfera: *“Viene mantenuto quanto previsto nella richiesta di modifica dell'autorizzazione. **Rispetto a quest'ultima documentazione rimane inalterato il numero dei camini**, le loro caratteristiche fisiche ed il processo a cui sono collegati. Viene presentata una finale valutazione dell'impatto sull'esterno tenendo conto delle ricadute delle specie chimiche attese alle emissioni, comprendendo tutte le lavorazioni”*

- per quanto attiene alla capacità di trattamento: *il volume delle vasche andrà a superare la soglia di 30 mc e inoltre **È previsto un utilizzo del deposito cianuri** in quantità tale da necessitare autorizzazione. Tale attività è stata inserita nel procedimento di della assoggettabilità ai fini Verifica ex D.Lgs. 105/2015”*

In riferimento al progetto di potenziamento sottoposto a valutazione e che determinerà l'assoggettamento dell'attività alla normativa in materia di AIA la ditta:

- precisa quanto segue:

*“[...] L'intero impianto è costituito **da due linee automatiche** composte da vasche dove gli oggetti vengono movimentati da carriponte seguendo dei cicli predeterminati a seconda dell'effetto desiderato e **da una linea galvanica tradizionale** con movimentazione dei pezzi da trattare disposti su telai movimentati manualmente.*

***Delle due linee automatiche una è di elettrodeposizione l'altra di smetallizzazione** al fine di recuperare difettosi sia da processo galvanico che da trattamento PVD (processo svolto nell'edificio B). Tale linea viene utilizzata anche per la pulizia da “metalli depositati” dei telai utilizzati per la movimentazione delle minuterie metalliche da trattare.*

*Nella planimetria di seguito viene riportato il lay-out dell'assetto attuale del settore C8, evidenziando relativamente all'attività galvanica, le possibilità di ampliamento con aggiunta di nuove vasche andando ad ampliare la capacità di trattamento.*

*Le vasche della linea galvanica sono di modeste dimensioni si va da un minimo di superficie di 0,2 m<sup>2</sup> fino ad un massimo di 1,1 m<sup>2</sup>. Ciò è legato alle dimensioni dei telai dove vengono poste le minuterie metalliche in quanto gran parte dell'attività è legata alle produzioni di campioni e non alla produzione di serie. **Da qui la necessità di avere a disposizione un'ampia gamma di tipologia di trattamento per velocizzare la richiesta dei clienti per valutare il nuovo prototipo. Ciò comporta necessariamente per Leo France S.p.A. il passaggio dal regime autorizzativo AUA ad AIA”;***

- riporta in fig. 5 l'assetto della galvanica attuale (corrispondente presumibilmente allo stato di progetto per cui è stata presentata istanza di modifica sostanziale in istruttoria presso il Settore AUA) con evidenziato lo spazio (area di sviluppo evidenziata in rosa) per installazione di nuove vasche di trattamento;

- precisa ulteriormente quanto segue:

*“In Allegato 3 si riporta il lay-out rappresentativo dell'assetto indicato nell'istanza presentata il 30/09/2024 al SUAP del Comune di Firenze di modifica sostanziale al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 16191 del 11/08/2022.*

**In questa istanza, oltre all'assetto della galvanica autorizzato, sono già stati previsti i piccoli laboratori a servizio dell'officina per la preparazione dei campioni (settore C2) che modificano il quadro emissivo.**



(...) volendo (...) ribadire le differenze progettuali riguardanti i processi fra la nuova istanza AUA e lo scenario in Verifica di assoggettabilità, queste riguardano esclusivamente l'allestimento di nuove vasche di trattamento nella linea galvanica manuale. La possibilità di ampliamento del numero di vasche è possibile sfruttando lo spazio evidenziato nella planimetria sopra riportata in colore rosso ed indicata come "area di sviluppo".

**In Allegato 4 si riporta l'assetto previsto per la futura procedura di Autorizzazione AIA.**

Con tale incremento l'area del reparto galvanico, con presenza di vasche per il trattamento passa da uno sviluppo di 865 m<sup>2</sup> ad uno sviluppo di 900 m<sup>2</sup> coincidente con l'area sottesa dal bacino di contenimento. (...) La capacità del bacino è di circa 90 m<sup>3</sup>. Visto che gli impianti di depurazione sono ubicati nel piano sottostante il bacino è altresì collegato a un sistema di scarico controllato che indirizza i reflui direttamente all'impianto di trattamento".

**Riguardo all'assetto delle linee galvaniche nello stato di progetto sottoposto a valutazione nell'ambito del presente procedimento la ditta:**

- precisa che:

"[...] sfruttando il potenziale legato alle caratteristiche strutturali del locale, lo scenario che prefigura la massima capacità a cui si può arrivare ad installare. **Tale capacità arriva ad un volume di trattamento galvanico di 34,2 m<sup>3n</sup>.**

- a pag. 20 della relazione tecnica riporta una tabella con l'indicazione dei volumi aggiuntivi rispetto alla configurazione dell'AUA (per un totale di **5,62 mc**) evidenziando che: "Le modifiche rispetto alla situazione autorizzata AUA sono legate esclusivamente a variazioni di volume di trattamento". Se ne desume che la capacità di trattamento delle vasche nella configurazione autorizzata con AUA è pari a **28,58 mc**. Si osserva che nella tabella riportata a pag. 7 della relazione integrativa, riguardo alla capacità delle vasche di trattamento, per l'assetto relativo alla modifica sostanziale dell'AUA rispetto a quello autorizzato è specificato "Mantenimento della situazione di processo".

Nel precedente contributo istruttorio si evidenziava inoltre che "[...] non sono riportate evidenze nel SIA degli impatti a carico delle singole componenti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, consumo di risorse, produzione di rifiuti) determinati dal progetto di potenziamento e/o sviluppo dell'impianto galvanico".

In particolare, con riferimento alle emissioni in atmosfera, si osservava:

"[...]"

Per quanto si è potuto riscontrare dal confronto del QRE da ultimo autorizzato (DD n. 6857 del 03/04/2024) con le informazioni riportate nel SIA (principalmente sezione 1 e ALLEGATO\_4\_Emissioni atmosfera impatto), con il progetto parrebbero attuati:

- un incremento della portata di talune emissioni (E11 "taglio laser lastre ottone" da 5.000 a 11.000 Nmc/h ed EC3 da 15.000 a 20.000 Nmc/h);
- una variazione delle fasi associate alle aspirazioni delle linee di trattamento galvanico EC1 – EC2 (prima riferite alle linee automatiche P ed S, ora alle linee basica ed acida dell'impianto manuale) e EC3-EC4 (prima associate alla linea manuale, ora alle linee automatiche P ed S);
- una variazione della fase associata all'emissione EC8 (prima inquadrata come scarsamente rilevante e associata al deposito cianuri, ora relativa alla fase "Fumi di saldobrasatura, microfusione, laser");
- l'inserimento delle nuove emissioni EC9 "smaltatura" ed EC11 "ultrasuoni-imbianchimento".

Le suddette variazioni del QRE indurrebbero a ritenere che le modifiche rispetto allo stato autorizzato siano principalmente associate a spostamenti delle linee di trattamento che tuttavia non è possibile riscontrare dalle planimetrie presentate a corredo del SIA, tra l'altro prive di legenda esplicativa delle aree colorate e di una distinzione in sovrapposto assetto vigente – configurazione di progetto (intermedia e/o definitiva)"

La ditta fornisce chiarimenti nel paragrafo 4 della relazione integrativa:

- riportando il QRE autorizzato con l'AUA di cui al DD n. 6418 del 26/03/2024, con l'evidenza delle modifiche intercorse e comunicate in sede di presentazione dell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA del settembre 2024;



- precisando:

*"[...] il dettaglio delle variazioni in funzione del processo che origina l'emissione:*

- *Taglio laser lastre ottone: nel corso del primo autocontrollo si è verificato che la portata della emissione è più del doppio di quella prevista in autorizzazione. La modifica ha comportato anche una diversa sezione del camino di espulsione. In particolare: viene variata la sezione, la portata e mantenuto il flusso di massa riducendo le concentrazioni di parametri chimici attesi;*
- *Galvanica manuale (Bagni alcalini): è cambiata la sua ubicazione all'interno del cavedio e l'altezza del camino (da 17 a 15 m);*
- *Galvanica manuale (Bagni acidi): è cambiata la sua ubicazione all'interno del cavedio, l'altezza del camino ed incrementata la portata (da 15.000 a 20.000 Nmc);*
- *Linea Galvanica automatica (P): è cambiata la sua ubicazione all'interno del cavedio, è stata ridotta l'altezza e la sezione da (0,50 a 0,44 mq) che determina un aumento di velocità;*
- *Linea Galvanica automatica (S): è cambiata la sua ubicazione all'interno del cavedio, è stata ridotta l'altezza e la sezione da (0,50 a 0,44 mq) che determina un aumento di velocità;*
- *Depurazione – Reflui: in entrambi i casi vi è una differenza di altezza dei camini;*
- *Deposito cianuri: cambia sola la sigla di individuazione*
- *Laboratorio: viene ubicato in un altro edificio e pertanto viene individuato con un'altra sigla".*

- precisando altresì che:

*"[...] La modifica AUA era comprensiva anche della definizione completa di lay-out del sito a seguito del trasferimento a questo punto definitivo di tutte le attività presenti nella vecchia sede.*

*Di seguito si riassumono quest'ultime modifiche, che riguardano le emissioni in atmosfera:*

- *Edificio "C" – Piano terra*
  - *o Officina campioni costituita da banchi lavoro dove artigianalmente si realizzano campioni da sottoporre ad approvazione cliente avvalendosi di utensili manuali (trapani, seghe circolari, scartatrici) nonché compartimentate fra loro piccoli spazi adibiti a pulimentatura, saldobrasatura, microfusione incisione laser e smaltatura*
  - *o Uffici tecnici CAD/CAM per la programmazione dei CNC e stampa in 3D";*

- allegando in figura 8 la proposta di revisione del QRE presentata con l'istanza di modifica dell'AUA che corrisponde a quello rappresentativo dell'assetto di progetto sottoposto a valutazione nell'ambito del presente procedimento.

Nel merito precisa ulteriormente che:

*"In data 07/10/2024 è stata presentata istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010; nell'istanza viene presentato un QRE, che riporta le stesse attività, gli stessi camini, gli stessi limiti dei parametri chimici già riportati nella richiesta di modifica AUA. Infatti, visto che la sola differenza è rappresentata dall'aumento marginale dei bagni di trattamento galvanici, ciò non comporta né modifiche strutturali (il locale è già predisposto all'ampliamento areale) né impiantistico visto che le nuove vasche saranno localizzate in aree già attrezzate sia di impianto elettrico, termoidraulico che di aspirazione.*

*Da un punto di vista di impatto chimico, non sono attese variazioni in quanto l'aumento delle nuove vasche non comporterà l'inserimento di nuove lavorazioni, che rimangono finalizzate al settore moda sensibile alla qualità e sostenibilità dei prodotti e dei processi di produzione. L'organizzazione del lavoro oltretutto è finalizzata alla realizzazione di campioni piuttosto che alle produzioni in serie (limitate alla sola linea automatica P in quanto la linea automatica S è di servizio in quanto adibita alla smetallizzazione di difettosi e di pulizia dei telai secondo le necessità)".*

Si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta.

Con riferimento ai prodotti chimici utilizzati, nel precedente contributo si osservava:



*“[...] non viene specificato alcunché circa l'incremento o la necessità di utilizzo di nuove sostanze per introduzione di nuove lavorazioni (es. smaltatura, trattamento ultrasuoni-imbianchimento) o potenziamento di quelle autorizzate (es. taglio laser, linee di trattamento galvanico). Si riterrebbe opportuna una verifica dell'assoggettamento dell'attività alle disposizioni di cui all'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06 nel caso venga fatto o si preveda di fare uso nel ciclo produttivo di sostanze ricadenti nelle frasi di rischio ivi specificate e per le quali deve essere valutata la fattibilità di sostituzione”*

La ditta fornisce i riscontri a quanto sopra nel paragrafo “3.3.1 Impiego materie prime” precisando quanto segue:

*“[...] Leo France S.p.A., già nella precedente sede operava nel settore della produzione di minuterie metalliche e accessori per abbigliamento compresi gli articoli di bigiotteria, con reparti produttivi coincidenti per attività a quelli dettagliati nella presente procedura di assoggettabilità.*

*Relativamente all'attività galvanica, che la fa rientrare nel campo di applicabilità IPPC, la sola differenza fra ciò che è previsto in progetto e l'assetto allora presente in via Bechi è esclusivamente legata alla capacità di trattamento.*

*In via Bechi vi era una sola linea manuale, adesso le linee sono 3 (una manuale, due automatiche).*

*Il trattamento comunque è stato sempre rivolto ad impreziosire con metalli pregiati le minuterie metalliche per il settore moda.*

***Premesso ciò i consumi delle soluzioni di trattamento riportati nella precedente relazione sono stati calcolati rapportando i consumi e la capacità di allora (sede Via Bechi), con il volume totale di progetto (IPPC) delle vasche di trattamento.***

***Non vi sono nuove lavorazioni vi è solamente un ampliamento della capacità di processo.***

***Fra le sostanze presenti nei bagni galvanici vi è l'utilizzo di sostanze pericolose, con caratteristiche di rischio, per cui l'attività ricade alle condizioni di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.***

*Nella tabella seguente si riporta un dettaglio delle miscele classificate con identificazione di pericolo H350i e H360D”.*

Nella tabella sono indicati i prodotti utilizzati e classificati con le suddette frasi di rischio, le emissioni coinvolte per via dei trattamenti effettuati nelle specifiche linee produttive cui sono associate, le sostanze classificate di cui all'art.271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 potenzialmente emesse, la nota “Non sostituibile per motivi tecnici”.

La ditta dichiara inoltre che:

*“La pericolosità sopra descritta deriva dalla presenza di Ni e Co in alcune leghe di Oro, per dare a quest'ultimo tonalità di colore “sfumate” rispetto al giallo paglierino caratteristico del metallo prezioso. (...)*

***Nel frattempo, dall'agosto 2021 quando fu trasmessa la prima comunicazione riguardo l'art. 271 Comma 7 Bis del D.Lgs. 152/2006 pur in merito agli stessi limitati prodotti, che individuano i bagni riportati in tabella è diminuita la concentrazione del metallo in soluzione, inoltre, con l'implementazione del PVD parte della produzione è passata a questa tecnologia pur rimanendo necessaria la conservazione dei bagni specialmente per la produzione di campionature che necessitano tempi rapidi di esecuzione”.***

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società evidenziando che il Settore competente per la valutazione della suddetta comunicazione resa ai sensi dell'art. 271 c. 7 bis del D.Lgs. 152/06 e successivi adempimenti è al momento il Settore AUA. Detti aspetti saranno comunque oggetto di approfondimento nell'ambito del procedimento di AIA.

Con riferimento alla componente “scarichi idrici” si osservava:

*“[...] non sembrano dichiarate variazioni rispetto a quanto da ultimo previsto con DD n. 6857 del 03/04/2024 né viene fatta menzione della presenza dello scarico di acque reflue industriali relativo alle acque di condensa dell'impianto di produzione di aria compressa dell'edificio F il cui titolo autorizzativo è ricompreso in tale provvedimento. (...)”*

*Si ricorda che essendo l'impianto, nella configurazione finale di progetto, assoggettato alle disposizioni in materia di AIA, deve essere predisposto un **Piano di Gestione delle AMD** ai sensi del RR 46/R/08 (Capo II – art. 38 e punto 1 della tab. 5 dell'allegato 5 al regolamento) o dimostrata la sussistenza dei criteri di esclusione ai sensi dall'art. 39 del medesimo regolamento”.*



La ditta fornisce un riscontro sintetico a quanto sopra nel paragrafo 3.4 della relazione integrativa precisando che:

*“[...] Tutte le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo avvengono sotto coperture e le sole attività connesse al ciclo produttivo **riguardano esclusivamente limitate movimentazioni di rifiuti speciali.***

***Per tali attività, effettuate su aree pavimentate, si esclude la possibilità di dare luogo a dilavamento di sostanze pericolose”.***

Si prende atto per il momento di quanto dichiarato, facendo presente che nell'ambito del procedimento di AIA tali aspetti dovranno essere approfonditi mediante la presentazione della domanda di esclusione dalla presentazione del PG delle AMD di cui all'art. 39 del RR 46/R/08 corredata da elaborati grafici (planimetria superfici scolanti) in cui sia data evidenza dell'effettiva impossibilità di contaminazione delle aree scoperte.

**Tutto ciò premesso**, si comunica, per quanto di competenza in relazione agli aspetti autorizzativi della configurazione di progetto, **il nulla osta alla conclusione favorevole del procedimento.**

**Si ricorda nuovamente che l'istanza di AIA, da presentare una volta concluse le procedure di VIA, dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 29-ter del medesimo decreto, nella forma stabilita dalla Regione Toscana con D.G.R. Toscana 1227/2015 - Allegato B, oltre che dell'attestazione del versamento degli oneri istruttori. Detta documentazione dovrà essere inoltre comprensiva degli elaborati finalizzati a dare conto delle prescrizioni e/o indicazioni riportate nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica, e alle quali sia stata eventualmente subordinata l'esclusione dalla procedura di VIA.**

**Si prende comunque atto** che in merito alla richiesta di valutare con l'occasione *“[...] l'applicabilità della Decisione 2022/2110 della Commissione dell'11 ottobre 2022 pubblicata sulla GU dell'UE del 04/11/2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per l'industria di trasformazione dei metalli ferrosi”* la ditta dichiara:

*“La Decisione (UE) 2022/2110 stabilisce le BATc (Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per il trattamento dei metalli nei settori della laminazione a freddo, della trafilatura e della zincatura discontinua (ovvero su superfici di grandi dimensioni o oggetti specifici) non riguarda i processi galvanici o di immersione in soluzioni, come l'attività svolta da Leo France S.p.A.*

*L'attività svolta da Leo France S.p.A. riguarda esclusivamente il trattamento di minuterie metalliche in vasche di soluzione chimica, un'attività diversa rispetto a quelle regolate dalla Decisione (UE) 2022/2110”.*

- Il funzionario titolare d'incarico di E.Q è l'Ing. Francesca Poggiali - tel.: 055-4389048 – e-mail: [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)

- Il Referente è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel.: 055-4386513 – e-mail: [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

Il DIRIGENTE del Settore  
(Dott. Sauro Mannucci)